ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 15 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 10 MAGGIO 2022

L'anno duemila**ventidue** il giorno **dieci** del mese di **maggio**, alle ore 15,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Vito Galluffo – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe e Avv. Vulpitta Giulio.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Adamo Brigida, Avv. Ciaravino Salvatore, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Pugliese Carlo.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Integrazione del Consiglio dell'Ordine a seguito delle dimissioni del Consigliere Avv. Ciaravino Salvatore;
2. Pareri di congruità compensi professionali;
3. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
4. Domande di iscrizione nell'elenco difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
5. Cancellazione d'ufficio dall'Albo degli Avvocati;
6. Cancellazione dall'Albo degli Avvocati a domanda;
7. Specializzazioni;
8. Iscrizione Registro Praticanti Avvocati;
9. Revisione Registro Praticanti Avvocati;
10. Revoca patrocinio sostitutivo;
11. Consiglio Nazionale Forense;
12. XXXV Congresso Nazionale Forense – elezioni delegati 19-20 maggio 2022;
13. Approvazione bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022;
14. Formazione professionale continua;
15. Unione Ordini Forensi della Sicilia;
16. Cassa Nazionale Forense;
17. Varie;

18. Richieste di rimborso dei Consiglieri;

19. Scuola Forense Avv. Pietro Drago.

Il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

****

§ Si passa quindi all'esame del primo punto all'ordine del giorno (**INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE AVV. CIARAVINO SALVATORE**) e il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Ciaravino Salvatore, sono state avviate nei giorni scorsi le procedure di integrazione del Consiglio dell'Ordine, a norma dell'art. 16 comma 1 della Legge 12 luglio 2017, n. 113, che prevedono la sostituzione del Consigliere dimissionario con il subentro del primo dei candidati non eletti.

Alla luce degli ultimi risultati elettorali e delle dimissioni e surroghe verificatesi durante il mandato consiliare in corso, il primo degli aventi diritto è risultato l'Avv. Giliberti Pasquale, il quale, contattato nei giorni precedenti, ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

Il Consiglio, preso atto delle dimissioni dell'Avv. Ciaravino Salvatore, visto il verbale della commissione elettorale di proclamazione degli eletti, ritenuto che l'Avv. Giliberti Pasquale è il primo degli aventi diritto al subentro, cui spetta il posto rimasto vacante a seguito delle dimissioni del Consigliere Ciaravino Salvatore, richiamato l'art. 16 comma 1 della Legge 12 luglio 2017, n. 113, dichiara l'Avv. Giliberti Pasquale immesso formalmente nella carica di Consigliere effettivo.

Pertanto, il Consiglio, ricostituito nel suo plenum, risulta così composto:

Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria - **Segretario**, Avv. Adamo Brigida **- Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico **- Consigliere**, Avv. Castiglione Giacoma **- Consigliere**, Avv. Giliberti Pasquale **- Consigliere**, Avv. Guitta Michele **- Consigliere**, Avv. Marabete Giuseppe **- Consigliere**, Avv. Perniciaro Vincenzo **- Consigliere**, Avv. Pugliese Carlo **- Consigliere**, Avv. Vulpitta Giulio **- Consigliere**.

A questo punto, il Presidente invita l'Avv. Giliberti Pasquale a prendere parte alla seduta e pertanto, alle ore 15,15, risultano presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria - **Segretario**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Giliberti Pasquale Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe e Avv. Vulpitta Giulio.

Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, rivolge un affettuoso saluto, formulandogli un sincero augurio di buon lavoro per l'inizio del suo nuovo mandato.

Il Consigliere Avv. Giliberti Pasquale ringrazia il Presidente e tutti i Consiglieri presenti.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la proposta di delibera avanzata dal Consigliere delegato in ordine all'istanza N. 1316/2022 di prot. del 12/04/2022 – F13 P N. 10/2022 presentata dall'Avv. **==========** per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in qualità di difensore d'ufficio di **==========**.

Il Responsabile del procedimento, Avv. Giacoma Castiglione, propone di esprimere parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dell'Avv. **==========** atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. **==========** (Prot. N. 1316/2022 del 10/04/2022 – F13 P N. 10/2022) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte in qualità del difensore d'ufficio del Sig. **==========**, nel procedimento penale n. **==========** R.G. celebrato innanzi il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, definito con sentenza n. **==========**.

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale, all'esito del quale il Sig. **==========**è risultato irreperibile;

Visto il parere del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione,

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € **==========**, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. **==========**del compenso complessivo di **€ ==========**, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali pari ad € **==========**, nella misura del 15 % sul compenso totale di € **==========**, di C.P.A. pari ad € **==========**ed IVA come per legge, delle eventuali spese sostenute e documentate, oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

****

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ SUI COMPENSI PROFESSIONALI) il Consigliere Segretario cede la parola al Consigliere delegato Avv. Giacoma Castiglione al fine di riferire sulla questione riguardante il "Decreto Rimborso Spese Legali Imputati Assolti"

Come noto, le disposizioni normative in oggetto prevedono che l'importo di cui l'imputato assolto, con le formule ivi precisate, chieda il rimborso allo Stato nel limite massimo di euro 10.500 sia stato versato al professionista tramite bonifico a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine, nonché fatturato.

Pertanto, nel rinviare per approfondimenti alla dettagliata disciplina del procedimento di rimborso, si forniscono alcune indicazioni sulle modalità operative da seguire per la richiesta del parere di congruità:

1. L'istanza di opinamento della parcella dovrà essere presentata unicamente dal difensore.
2. È necessario specificare a chiare lettere nella relazione illustrativa allegata all'istanza che l'opinamento viene richiesto ai fini dell'applicazione della legge 178/2020.
3. È necessario allegare una dichiarazione del cliente che esonera l'Ordine dall'invio della comunicazione, prevista dalla legge 241/1990 e dal vigente regolamento di liquidazione dei compensi, così da velocizzare la procedura.
4. Sull'importo liquidato (al netto degli accessori di legge) dovrà essere versata la tassa di opinamento pari al 5%.

Fermi restando eventuali successivi chiarimenti in materia, allo stato si ritiene che:

a. la parcella dovrà essere opinata anche in presenza di un accordo tra il cliente ed il professionista (contratto o preventivo sottoscritto per accettazione) e quindi l'Ordine sarà tenuto a

valutare la congruità di tali pattuizioni con i parametri del DM 55/2014 e ss.mm ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto.

b. l'importo rimborsabile dallo Stato nel limite massimo di euro 10.500 è da considerarsi al lordo degli accessori di legge.

c. come per ogni altra parcella, l'importo di cui si chiede l'opinamento deve intendersi al lordo degli acconti già ricevuti (e fatturati) perché l'Ordine deve valutare l'attività complessiva prestata dal professionista.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, prende atto e condivide la proposta formulata di integrare il vigente regolamento di liquidazione dei compensi professionali con un'appendice esplicativa sulle modalità operative da seguire per la richiesta del parere di congruità ai fini dell'applicazione della legge 178/2020. Dà incarico al Consigliere Segretario per l'inoltro di una circolare informativa agli iscritti

****

§ Si passa, quindi, all'esame del terzo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) e il Consigliere Segretario comunica che sul sistema di gestione delle pratiche on line non risulta esserci alcuna istanza di ammissione esitata.

****

§ In relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 28/04/2022 dell'Avv. **Indelicato Girolamo**, iscritto al n. 490 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 28/01/2005, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Indelicato Girolamo**, nato a Roma il 06.10.1971, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

****

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE D'UFFICIO ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante la procedura di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale avviata nei confronti dell'Avv. **==========**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 comma 1° lett. c) e del comma 9 lett. a) della Legge 247/2012, in esecuzione della delibera del Consiglio del 24 febbraio 2022.

Riferisce che il procedimento de quo trae origine dalla accertata irreperibilità dell'Avv. **==========** sia al domicilio professionale dichiarato sia alla residenza agli atti, ragion per cui, essendo la permanenza all'Albo degli Avvocati subordinata al possesso del requisito del domicilio professionale nel circondario del Tribunale di competenza, così come prescrive il comma 1, lett. c) dell'art. 17 della Legge n. 247/2012, l'Avv. **==========** non può mantenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Trapani.

Pertanto, il Consiglio, con delibera del 24 febbraio 2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 comma 1° lett. c) e del comma 9 lett. a) della Legge 247/2012, ha provveduto alla formale contestazione all'Avv. **==========** dell'avvio della procedura di cancellazione per difetto del requisito del domicilio professionale, con invito, ai sensi della normativa professionale vigente, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, eventuali osservazioni che avrebbero potuto interferire sulla decisione che il Consiglio avrebbe dovuto adottare.

========== omissis ==========

A questo punto il Consigliere Segretario, terminata l'esposizione dei fatti, alla luce delle risultanze istruttorie e soprattutto delle rigorose norme di legge, che disciplinano i casi di cancellazione dall'albo professionale, invita i consiglieri a pronunciarsi sulla cancellazione dall'Albo professionale dell'Avv. **==========**.

Il Consiglio:

Esaminato il fascicolo personale dell'Avv. **==========**;

========== omissis ==========

Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di cancellazione dall'Albo e, a tal fine, si è provveduto a notificare all'iscritto il preavviso di cancellazione di cui all'art. 17 comma 12 della legge 31/12/2012, n. 247, invitandolo a depositare memorie e documenti;

Per tutto quanto sopra dedotto e ritenuto, il Consiglio, dopo approfondita valutazione delle risultanze istruttorie, ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione d'ufficio dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **==========**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 17, comma 9, lett. a) e comma 1, lett. c) del medesimo articolo della Legge n. 247/2012.

Per quanto concerne il mancato pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, il Consiglio si riserva ogni iniziativa nei confronti dell'Avv. **==========** per il recupero delle somme dovute a titolo di contributi di iscrizione anche con la riscossione mediante iscrizione a ruolo a mezzo di cartella esattoriale o decreto ingiuntivo.

Dispone la notificazione della presente delibera alla residenza dell'Avv. **==========**.

Avverte l'interessato che, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della Legge 247/2012, ha facoltà di proporre ricorso al C.N.F entro 60 giorni dalla notificazione della presente deliberazione.

Manda alla segretaria per le comunicazioni di rito.

****

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI A DOMANDA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 28/04/2022 dall'Avv. **Vario Vito**, nato a Carini (PA) il 10/04/1978, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 28.04.2022.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

========== omissis ==========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Vario Vito**, nato a Carini (PA) il 10/04/1978, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 28.04.2022.

Avverte l'Avv. Vario Vito che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021 e del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI A DOMANDA), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data

09/05/2022 dall'Avv. **Amodeo Sebastiana Marinella**, nata ad Alcamo (TP) il 30/01/1985, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

========== omissis ==========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Amodeo Sebastiana Marinella**, nata ad Alcamo (TP) il 30/01/1985, dall'Albo degli Avvocati.

Avverte l'Avv. Amodeo Sebastiana Marinella che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021 e del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (SPECIALIZZAZIONI), il Consigliere Delegato Avv. Domenico Amoroso sottopone all'esame del Consiglio la domanda in data 01.04.2022 dell'Avv. **Carini Francesca Maria**, presentata a norma dell'art. 6 comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e succ.mod., unitamente alla documentazione attestante il possesso del requisito di cui all'art. 2 comma 3 del decreto del Ministro della Giustizia n. 163 dell'1 ottobre 2020, al fine di ottenere, in ragione del conseguimento in data 25/01/2006 del titolo di dottore di ricerca in Diritto dell'Impresa presso l'Università degli Studi di Palermo, il rilascio da parte del Consiglio Nazionale Forense del titolo di avvocato specialista, così come previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei settori di specializzazione diritto civile e diritto del lavoro e della previdenza sociale .

Il Consiglio, presa visione dell'istanza presentata dall'Avv. Carini Francesca Maria,

Ritenuto che l'Avv. **Carini Francesca Maria** è iscritta al N. 30 dell'Elenco Speciale - ex art. 23 L. 247/2012 - degli Avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con esercizio limitato alle cause ed agli affari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani dal **27.02.2018;**

Ritenuto che la stessa è stata iscritta nell'Albo degli Avvocati di Trapani per trasferimento dal competente Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Palermo con delibera consiliare del 15/02/2018 e

anzianità d'iscrizione 14/10/2004, permanendovi ininterrottamente sino al 27/02/2018, data di cancellazione dall'Albo ordinario per iscrizione nell'Elenco Speciale**;**

Ritenuto, pertanto, che la richiedente ha maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni e che la stessa non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo,

Verificata la regolarità della documentazione prodotta e, in particolare, la certificazione rilasciata dall'Università degli Studi di Palermo da cui risulta che la richiedente ha sostenuto con esito positivo l'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto dell'Impresa in data 25/01/2006;

all'unanimità,

DELIBERA

di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense l'istanza dall'Avv. **Carini Francesca Maria**, nata a Palermo il 19/10/1976 (CRNFNC76R59G273V), unitamente alla documentazione allegata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

****

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Messina Marco**, nato a Palermo il 08/10/1997;

Dott. **Alagna Eugenio**, nato ad Erice (TP) il 16/03/1992;

Dott.ssa **Catalano Emanuela**, nata ad Erice (TP) il 18/11/1987;

Dott. **Fileccia Vito Riccardo**, nato ad Erice (TP) il 05/12/1997;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il Decreto n. 17 del 9 febbraio 2018, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2018), regolamento che attua la previsione di obbligatorietà dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e che si applica, in base al D.M. Giustizia 9 giugno 2020, n. 80, ai tirocinanti iscritti nel Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022,

Ritenuto che i richiedenti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott. **Messina Marco**, nato a Palermo il 08/10/1997;

Dott. **Alagna Eugenio**, nato ad Erice (TP) il 16/03/1992;

Dott.ssa **Catalano Emanuela**, nata ad Erice (TP) il 18/11/1987;

Dott. **Fileccia Vito Riccardo**, nato ad Erice (TP) il 05/12/1997.

Con avvertenza che, allo stato, i neo iscritti potranno accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, soltanto dopo aver svolto la pratica forense e frequentato un corso di formazione avente i requisiti indicati dal DM 17/2018. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data odierna dal Dott. **========== omissis ==========**

****

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario comunica che, nell'ambito della periodica revisione degli Albi e Registri professionali, sono state effettuate le opportune verifiche sui requisiti che consentono il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio tenuto dall'Ordine e, all'esito di tale attività di controllo, la praticante avvocato Dott.ssa **==========**, iscritta al N. **2601** del Registro dei Praticanti con anzianità 31/03/2015 e abilitata al patrocinio "vecchia normativa" dal 24/05/2016 e sino al 31/03/2022, è risultata non avere più titolo per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per l'esercizio di detto patrocinio.

In conseguenza di ciò, è stata inoltrato apposito avviso alla Dott.ssa **==========**- tramite racc. a.r. n. 1381 di prot. del 20.04.2022 – per informarla che il COA avrebbe assunto il provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per decorrenza del termine espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata, e che, tuttavia, nel rispetto dei principi più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense, la stessa avrebbe potuto mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati sino al superamento dell'esame di abilitazione al fine di coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista abilitato (Cons. Naz. Forense 22-05-2013, n. 58), comunicando i dati dello studio professionale presso il quale avrebbe stabilito il proprio domicilio professionale ex art. 7 L. 247/2012.

Si dà atto che la racc. ar. del 20.04.2022, disponibile presso l'ufficio postale di **==========** dal 2 maggio 2022, non risulta allo stato ritirata dalla Dott.ssa **==========.**

Quindi, a conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, propone al Consiglio di procedere alla dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria concessa alla praticante avvocato Dott.ssa **==========**e di rinviare ogni decisione sulla definitiva cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri; Ritenuto che la cancellazione del praticante dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex legge e può essere assunto senza la preventiva audizione dell'iscritto interessato; ritenuto che il decorso del termine previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, con la conseguente cessazione dell'abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di praticante ragion per cui il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l'iscrizione nel relativo Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente (**Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222)**; Visto il fascicolo personale e ritenuto che nei suoi confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; all'unanimità;

delibera

la cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la consequenziale cancellazione della Dott.ssa **==========**, dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio.

Il Consiglio dispone inoltre di onerare la Dott.ssa **==========**a fornire un valido domicilio professionale, quale condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, entro e non oltre 10 giorni dal perfezionamento della notifica del presente provvedimento.

La presente deliberazione viene notificata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 12 della Legge N. 247/2012.

Avverte che la sopra deliberata cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 comporterà per la Dott.ssa **==========**la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che copia della presente delibera venga comunicata all'interessata, al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

****

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ELENCO PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 27.04.2022 dalla Dott.ssa **Grimaldi Karin**, nata ad Erice (TP) il 19/09/1990, volta ad ottenere la cancellazione, con decorrenza dal 27 aprile 2022, dall'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della Legge 31.12.2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'art. 41, comma 12, della citata legge e il mantenimento dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

========== omissis ==========

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la revoca - con decorrenza dal 27 aprile 2022 - dell'abilitazione al patrocinio sostitutivo concessa con delibera dell'11.06.2020 e la consequenziale cancellazione della Dott.ssa **Grimaldi Karin**, nata ad Erice (TP) il 19/09/1990, dall'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge.

DANDO ATTO

che la Dott.ssa **Grimaldi Karin**, nata ad Erice (TP) il 19/09/1990, continuerà a mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio, come da richiesta.

Avverte che la sopra deliberata cessazione dell'abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui all'art. 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, comporterà per la Dott.ssa **Grimaldi Karin** la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria in sostituzione dell'Avv. Ciacio Damiano e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo. Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che copia della presente delibera venga comunicata all'interessata, al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

****

§ Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che

C.N.F. NOTA PROT. 228/2022 DEL 13/04/2022 **- Sistema Informatico Centrale (SIC) del Consiglio Nazionale Forense.** Il CNF, con nota del 13/04/2022, ha comunicato che dal 1° maggio sarà data piena operatività al SIC che sostituirà definitivamente l'attuale sistema di Albo telematico EX l. 24/2010 DAL 01/10/2022.

Dalla medesima nota si è appreso che con riferimento alle application programming interface (API) ed agli schemi di sicurezza applicabili di cui all'art. 1 commi 3 e 6 del citato D.M. 178/2016, si è tenuto il 17/03 u.s. un incontro con le società fornitrici dei software di gestionale dell'Albo indicate dai COA, al fine di presentare, tecnicamente, un approccio condiviso ed una strategia di interconnessione che è stata definita e concordata. Incontro cui la nostra consulente informatica Dott.ssa Giacalone Daniela ha riferito di non avere potuto partecipare in quanto non Le è pervenuto il relativo link. Riferisce di avere, invece, ricevuto in data 06/04/2022 la comunicazione del resoconto di tale incontro con l'indicazione di specifiche tecniche che allo stato non consentono di adeguare il nostro gestionale alle nuove funzionalità richieste dal SIC.

In data 26/04/2022, all'esito di un incontro con la Dott.ssa Giacalone si è provveduto a contattare il referente FIIF Avv. Alessio Pellegrino segnalando quanto sopra e su indicazione dello stesso è stato richiesto tramite e-mail che il responsabile del progetto per conto della Software house fornitrice del sistema operativo per il SIC contatti il nostro consulente informatico per fornire chiarimenti ed ulteriori specifiche tecniche necessarie all'adeguamento del nostro gestionale.

Nel corso dell'incontro la Dott.ssa Giacalone ha evidenziato che l'intervento tecnico riguarderà non solo le modalità di trasmissione dei dati (*application programming interface* (API) per l'interconnessione e l'interazione con il sistema centrale), ma consisterà anche in una corposa modifica di gestione dei dati Albo con conseguente adeguamento a quanto previsto dal DM 178/2016 (inserimento nuovi campi dati nel database – creazione nuove funzionalità di esportazione dati e tutto quanto sarà necessario a rendere operative le nuove funzionalità ..). Il relativo preventivo di spesa verrà fornito all'esito del confronto con il responsabile della software house fornitrice del SIC.

Inoltre, come richiesto dal CNF si è provveduto a comunicare i dati di contatto del nostro DPO per ogni questione di natura tecnica (o comunque riguardante la policy di trattamento dei dati) insorgente dopo l'adozione delle specifiche tecniche e la messa in funzione del SIC.

- La Commissione Antiriciclaggio del C.N.F., con nota del 02.05.2022, ha comunicato che il giorno 13 giugno 2022 a Roma si terrà l'incontro con i referenti antiriciclaggio degli Ordini. Il Presidente ha provveduto a comunicare la partecipazione del Consigliere Avv. Michele Guitta, quale Referente dell'Ordine. Il Consiglio prende atto e ratifica l'operato del Presidente.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del dodicesimo punto all'ordine del giorno (CONGRESSO NAZIONALE FORENSE) e il Consigliere Segretario comunica che, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 della Legge 12 luglio 2017 n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi), bisogna procedere alla designazione dei componenti della Commissione elettorale per l'elezione dei delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense che avranno luogo nei giorni 19 e 20 maggio 2022.

Il Consiglio, ritenuto che della commissione elettorale fanno parte, oltre al presidente e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati e che bisogna altresì nominare almeno tre membri supplenti, verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata, designa, quali componenti della Commissione Elettorale per lo svolgimento della elezione dei delegati al Congresso, gli iscritti di seguito indicati:

Membri effettivi: Avv. Adamo Brigida, Avv. Giliberti Pasquale,Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Marchingiglio Maria Laura e Avv. Perniciaro Vincenzo.

Membri supplenti: Avv. Manzo Franco, Avv. Riggio Manuela e Avv. Vultaggio Tiziana.

La Commissione Elettorale, che dovrà procedere alla verifica delle candidature e sovraintenderà a tutte le operazioni elettorali nonché alle ulteriori attività connesse alla proclamazione degli eletti, risulta pertanto così composta:

Presidente	Avv. Galluffo Vito
Segretario	Avv. Orlando Maria
Membri effettivi	Avv. Adamo Brigida
	Avv. Giliberti Pasquale
	Avv. Marabete Giuseppe
	Avv. Marchingiglio Maria Laura
	Avv. Perniciaro Vincenzo
	Avv. Ranno Consuelo
Membri supplenti	Avv. Manzo Franco
	Avv. Riggio Manuela
	Avv. Vultaggio Tiziana

Il formale insediamento della commissione elettorale avrà luogo **giovedì 12 maggio 2022** alle ore **12,00** nei locali del Consiglio dell'Ordine.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del tredicesimo punto all'ordine del giorno (APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022) e il Consiglio, stante l'assenza del Consigliere Tesoriere rinvia la trattazione del punto ad una prossima seduta.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del quattordicesimo punto all'ordine del giorno (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI) e il Consigliere Segretario comunica che:

1) Il Direttore della Scuola di Formazione Forense Avv. Pietro Drago di Trapani, con istanza del 28/04/2022, ha richiesto l'accreditamento del convegno dal titolo "Societas puniri potest – riflessioni sul decreto legislativo 231/2001 ad oltre vent'anni dalla sua entrata in vigore" che si terrà il prossimo 10 giugno 2022 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso il Chiostro di San Domenico di Trapani. Il Consiglio delibera l'accreditamento del convegno con n. 3 c.f. ordinari, determinati secondo i criteri stabiliti dal regolamento per la formazione continua del C.N.F..

2) Il Presidente dell'Associazione Studentesca UNITRAPANI, con istanza del 06/05/2022, ha richiesto l'accreditamento e l'autorizzazione all'utilizzo del logo in relazione al seminario dal titolo "Anche a nome della madre: interpretazione costituzionale e profili di diritto di famiglia" che si terrà il prossimo 26 maggio 2022 alle ore 11,00 presso il Polo Universitario di Trapani. Al contempo, l'Associazione Studentesca UNITRAPANI sarebbe lieta di annoverare tra i saluti il Presidente del COA. Il Consiglio delibera l'accreditamento del convegno con n. 2 c.f. ordinari, determinati secondo i criteri stabiliti dal regolamento per la formazione continua del C.N.F..

****

§ Sempre in relazione al quattordicesimo punto all'ordine del giorno (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. **==========**, con istanza del 29.04.2022, ha richiesto il riconoscimento, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per l'anno 2022, dell'espletata attività di relatore alla lezione **==========** sul tema dei reati contro il patrimonio con violenza sulle cose e sulle persone. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 3 c.f. per l'espletata attività di relatore.

****

§ Sempre con riferimento al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – ESONERO OBBLIGHI FORMATIVI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le domande di esonero parziale dagli obblighi formativi presentate, a norma dell'art. 15 del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria, dagli avvocati di seguito indicati:

- L'Avv. **==========**, con istanza del 27/04/2022, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. **==========**, con istanza del 27/04/2022, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2022,** ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (adempimento doveri collegati alla maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2022 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

****

§ Con riferimento al quindicesimo punto all'ordine del giorno (UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA), il Consigliere Segretario comunica che il Presidente dell'Unione, con nota del 02/05/2022, ha trasmesso l'avviso di convocazione dell'assemblea permanente dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia con la presenza dei Presidenti degli Ordini Forensi Siciliani, dei componenti direttivo U.O.F.S., dei consiglieri nazionali forensi, dei delegati Cassa dei delegati OCF che si terrà a Marsala nei gg. 20 e 21 maggio 2022. Il Consiglio prende atto ed autorizza la partecipazione dei Consiglieri Avv. Giacoma Castiglione ed Avv. Giuseppe Marabete.

Il Consiglio dispone inoltre di integrare la Commissione Intelligenza Artificiale con il Consigliere Avv. Pugliese Carlo.

****

§ In relazione al sedicesimo punto all'ordine del giorno (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE), il Consigliere Segretario comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza Forense, con nota del 22/04/2022, ha comunicato che il prossimo 31 maggio 2022 scadrà il termine per il rinnovo della polizza in favore dei dipendenti dei Consigli dell'Ordine per la copertura assicurativa polizza sanitaria base "grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi". Il premio assicurativo annuo pari ad € 348,25 per ciascun dipendente. Il Consiglio rinvia ogni decisione alla prossima seduta.

****

§ In relazione al diciassettesimo punto all'ordine del giorno (VARIE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota del 29.04.2022 dell'Avv. La Rocca Gaetano avente ad oggetto liquidazione compensi per l'attività espletata in un procedimento civile in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.

****

§ In relazione al diciottesimo punto all'ordine del giorno (RICHIESTE RIMBORSI CONSIGLIERI), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Giacoma Castiglione, n.q. di Presidente del CPO, con istanza del 7 maggio 2022, ha richiesto il rimborso delle spese pari a **euro 125,00** per la partecipazione all'assemblea della Rete dei C.P.O. della Sicilia tenutasi a Messina il giorno 1 aprile 2022. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore dell'Avv. Giacoma Castiglione dell'importo pari ad €

125,00, relativo al rimborso spese di cui in premessa, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

****

Si dà atto che alle ore 16:06 abbandonano la seduta i Consiglieri Avv. Amoroso Domenico e Avv. Guitta Michele e che pertanto risultano presenti n. 6 Consiglieri.

****

§ Si passa quindi all'esame del diciannovesimo ed ultimo punto all'O.d.G. (SCUOLA FORENSE AVV. PIETRO DRAGO). Alle ore 16:10 intervengono alla seduta i componenti del Consiglio Direttivo della Scuola Forense Avv. Pietro Drago per discutere gli aspetti economici e fiscali della Scuola.

Sono presenti l'Avv. Marco Siragusa, l'Avv. Giovanna Millocca e l'Avv. Vitalba Alessandra, rispettivamente nelle qualità di Presidente con funzioni delegate, Segretario e Tesoriere della Scuola, il Direttore della Scuola Avv. Laura Tasquier e l'Avv. Antonino Gucciardo, componente del Direttivo.

Prende la parola l'Avvocato Siragusa il quale, con riferimento alla obbligatorietà della scuola, prevede un bilancio del corso in perdita, stante l'esiguo numero di iscritti al Registro dei Praticanti che risulterebbero obbligati, con la necessità di sovvenzionare il corso con le riserve finanziarie della scuola.

Considerando che l'organizzazione del corso ex art. 43 a cui si farebbe fronte in parte con il contributo annuale del Consiglio ed in parte con la riserva di capitale della scuola, molto probabilmente si tratterebbe del terzo corso finanziato in perdita.

Finanziare la scuola consentirebbe di tenere bassa la retta e, altresì, propone di inglobare la contabilità della scuola in quella del Consiglio, che gestirebbe la parte economica mentre la parte organizzativa continuerebbe a spettare al direttivo.

Ritiene inoltre di non essere sicuro dell'obbligatorietà della scuola prima di essere sicuri dobbiamo accertarci dell'obbligatorietà propone di non organizzare un corso in perdita ma di concentrarsi all'organizzazione del corso per la sessione 2024.

Propone che €16.400,00 confluiscano nella contabilità del Coa.

L'Avvocato Alessandra Vitalba ritiene che all'esito dell'incontro del 17 maggio che si terrà presso il CNF si potranno avere più elementi per una decisione più ponderata anche sulla base degli elementi che verranno forniti. Ritiene che organizzare un corso anche se in perdita non può che dare lustro e prestigio all'ordine

L'Avvocato Laura Tasquier riferisce che non potrà partecipare all'incontro e 17 maggio a Roma inoltre che la maggior parte dei COA organizzano e promuovono corsi di formazione. Propone di valutare per

il futuro l'obbligo di frequenza del corso della scuola Drago per i praticanti iscritti al COA di Trapani con una retta di €600,00.

Il Presidente Avv. Vito Galluffo ringrazia gli intervenuti e assicura che gli argomenti proposti saranno oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,55 e aggiorna i lavori del Consiglio alla seduta del giorno 26 maggio 2022 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Avv. Maria Orlando Avv. Vito Galluffo